

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS8866 - TEKNOSOL-IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Provvedimento n. 24866

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO l'art.1 comma 6 del d.lgs. 21 febbraio 2014, n°21, in base al quale il massimo edittale della sanzione è stabilito in 5.000.000 euro;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, *Regolamento*), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Teknosol Italia S.r.l. (di seguito, anche "Teknosol"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, in liquidazione dal dicembre 2013, ha in precedenza operato nella commercializzazione di impianti fotovoltaici. L'ultimo bilancio disponibile della società indica ricavi nel 2011 per circa 3,84 milioni di euro.
2. L'associazione di consumatori Adiconsum Sardegna, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dalla società Teknosol nella presentazione delle caratteristiche della propria offerta di impianti fotovoltaici e dei relativi vantaggi economici ottenibili dagli acquirenti.
4. In particolare, sono pervenute all'Autorità circa cento segnalazioni dell'associazione Adiconsum Sardegna per conto di altrettanti consumatori, secondo le quali il professionista, nel prospettare l'offerta degli impianti che commercializzava, avrebbe diffuso informazioni ingannevoli in relazione all'assenza di costi per gli acquirenti degli impianti proposti, assenza di costi che sarebbe stata assicurata dalla produzione energetica ottenibile con gli impianti, dalle agevolazioni pubbliche relative agli impianti fotovoltaici stessi e da particolari garanzie previste dall'offerta del professionista. L'assenza di costi in concreto si sarebbe potuta realizzare concludendo con una società terza un contratto di finanziamento dell'importo necessario all'acquisto dell'impianto scelto e di fatto annullando i pagamenti rateali dell'impianto stesso con la produzione energetica e le agevolazioni.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 11 novembre 2013 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS8866. In tale sede venivano in particolare ipotizzate la contrarietà alla diligenza professionale e l'ingannevolezza della pratica posta in essere dalla società Teknosol, in violazione degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 1, lettere b) e d) del Codice del Consumo, in ragione della diffusione di informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'offerta di impianti fotovoltaici ed ai vantaggi economici ottenibili dagli acquirenti.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell'istruttoria, è stato richiesto al professionista di fornire informazioni in ordine alla pratica contestata ed, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del Codice del Consumo e dell'art. 15 del Regolamento, prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica stessa.

7. La società Teknosol non ha fornito le informazioni e gli elementi di prova richiesti, non ha presentato memorie difensive, né ha in alcun modo partecipato al procedimento.

8. In data 18 dicembre 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) *Le evidenze acquisite*

9. Gli acquirenti di impianti fotovoltaici che si sono poi rivolti con istanze di intervento all'Autorità hanno stipulato tra il mese di luglio 2010 ed il mese di dicembre 2012 contratti con la società Teknosol, per l'acquisto di varie tipologie di impianti fotovoltaici ad un prezzo da 20.000 euro fino ad oltre 30.000 euro¹, a fronte di una comunicazione commerciale della società che è stata incentrata sull'assenza di costi per gli acquirenti degli impianti fotovoltaici offerti.

10. In particolare, secondo la comunicazione commerciale della società, l'assenza di costi, nonostante le rate del prezzo che gli acquirenti avrebbero dovuto pagare, sarebbe stata assicurata da: i) una produzione di energia da destinare in parte alla copertura dell'esigenza di consumo dell'acquirente e in altra parte alla vendita al GSE; ii) dall'ottenimento degli incentivi pubblici relativi agli impianti fotovoltaici, previsti dalla legge.

11. A titolo di esempio, in una delle *brochure* diffuse dal professionista², si legge: "*Il tuo impianto fotovoltaico GRATIS! Quando il COSTO ZERO diventa GRATIS*", l'offerta viene descritta nel modo seguente:

"Teknosol presenta Welcome Energy, l'unico modo per acquistare un impianto fotovoltaico ad anticipo zero (...). La formula Welcome Energy di Teknosol sfrutta e accomuna la detrazione fiscale del 50%, prevista dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia e i vantaggi dello storico scambio sul posto, con la relativa valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico (...) prevede la selezione di due livelli di fascia di potenza: Freedom (da 6.500 a 7.700 KWH anno) e Liberty (da 7.900 a 9.500 KWH anno) (...) CHIAVI IN MANO ZERO ESCLUSO: Grazie alla formula chiavi in mano di Teknosol, nulla è escluso, infatti il pacchetto combinato di energia comprende oltre che la semplice fornitura dei sistemi

¹ La quota capitale del finanziamento è nella maggior parte dei casi compresa tra 20.000 e 30.000 euro.

² Doc. n. 65 e n. 147, allegato 10, del fascicolo del procedimento.

tecnologicamente performanti, anche tutta la fase tecnica, dalla burocrazia per lo sviluppo e il dimensionamento progettuale, la comunicazione al comune di competenza, la connessione dell'impianto con il gestore di rete locale e la stipula della convenzione con il gse per l'ottenimento del riconoscimento del sistema dello scambio sul posto. IL FINANZIAMENTO ENERGETICO CHE SI RIPAGA DA SOLO (seguendo il decalogo comportamentale contenuto nella condizioni generali di contratto): Grazie a delle speciali convenzioni bancarie (...) Teknosol affianca al prodotto fotovoltaico il finanziamento energetico italiano alle migliori condizioni di mercato (...) i sistemi combinati Teknosol sono in grado di coadiuvare a ripagare (seguendo il decalogo comportamentale contenuto nella condizioni generali di contratto) il finanziamento contratto dal cliente, e viene definito ad anticipo zero. ASSICURAZIONE ALL RISKS: Copertura assicurativa ad hoc: è sempre compresa la speciale polizza All-risks danni che opera per l'intera durata del finanziamento a protezione del sistema fotovoltaico, offrendo un indennizzo in caso di perdita di profitto derivante da interruzione o diminuzione di energia e la garanzia responsabilità civile legata all'impianto. PROGRAMMA ZEURO, ANTICIPO ZERO: Tutte le soluzioni Teknosol sono ad anticipo zero. Grazie allo speciale programma ZEURO, Teknosol ha messo a punto uno strumento economico sufficiente ad affiancare economicamente il cliente, anticipando direttamente tutti i vantaggi derivanti dalla produzione di energia elettrica presunta dell'impianto, fino a Luglio del 2013, data entro la quale il cliente riceverà il saldo da parte del GSE, per lo scambio sul posto, e la detrazione fiscale. PROGRAMMA REVOLVING POWERS: Tutte le soluzioni Teknosol sono a PRODUZIONE DICHIARATA E GARANTITA, a tal proposito la società offre al cliente la possibilità di confrontarsi e di valutare la produzione dell'impianto. Qualora questa fosse inferiore a quella dichiarata, Teknosol provvederà a compensare mediante interventi economici e strumentali le prestazioni dell'impianto stesso. Viene, pertanto, garantita la resa dell'impianto per tutta la durata del finanziamento. ASSISTENZA LEGALE: Tutte le soluzioni commerciali Teknosol, intese come contratti e rapporti con i vari gestori, vengono coadiuvate dalla consulenza di ESPERTI LEGALI, in grado di tutelare sempre il consumatore, e di regolare e disciplinare i rapporti in essere, in modo da rendere ancora più trasparente l'operazione commerciale. La Teknosol è lieta di mettere a disposizione i propri legali al fine di fornire al cliente ogni informazione relativamente al contratto in essere".

12. Un'altra pagina della brochure reca, sotto il claim "Il primo impianto fotovoltaico al mondo che si ripaga da solo!!!", un prospetto che, prendendo in considerazione la quantità di presunto consumo annuo del cliente, le agevolazioni pubbliche e le rate annuali del finanziamento dell'impianto, ipotizza un guadagno, dopo 30 anni, di 80.000-100.000 euro. Una nota al prospetto indica: "Le simulazioni di cui sopra riguardano una situazione ipotetica (puramente indicativa), nella quale il cliente consuma tutta l'energia elettrica del proprio impianto, e considerando pertanto un costo medio dell'energia elettrica di 0,34 euro/Kw si ottiene una massima valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto in regime di scambio sul posto. Si consiglia quindi di dirottare tutti i consumi domestici con apparecchiature elettriche, in modo da sfruttare tutta la potenza prodotta dall'impianto fotovoltaico. La produzione stimata dell'impianto è come sempre garantita, con una tolleranza positiva o negativa del 15%".

13. Hanno un contenuto simile altre *brochure* diffuse dal professionista³, nelle quali viene affermato: *“Il tuo impianto fotovoltaico a costo zero (...) azzera la spesa energetica complessiva e garantisce un investimento proficuo per il futuro”*.

14. L'offerta del professionista è stata pubblicizzata anche con messaggi a mezzo stampa.

Uno dei messaggi propone: *“Il tuo impianto fotovoltaico a costo zero, senza anticipare un solo euro - Scopri la Nuova Soluzione Zero by Teknosol. Tre taglie di potenza: S, M, L, ideali per soddisfare le esigenze domestiche delle famiglie. Tutte soluzioni a costo zero, ed anticipo zero”*⁴.

Allo stesso modo, un altro messaggio indica: *“Il tuo impianto fotovoltaico gratis! Ti accontenti di un semplice costo zero e anticipo zero? Roba vecchia oramai! Scegli oggi I Love Teknosol, l'unico modo per ottenere il tuo impianto fotovoltaico completamente gratis! (...). La produzione di energia e il guadagno sono garantiti, anche in inverno! I Love Teknosol, quando il costo zero diventa gratis”*⁵.

15. Da quanto emerso in sede istruttoria, i contratti di vendita degli impianti che la società ha concluso sono stati stipulati presso il domicilio dei consumatori, utilizzando un modulo che riporta⁶: *“Modulo di libera adesione per avvio pratica del tuo impianto solare fotovoltaico ad anticipo zero (...) Installazione - pratiche DIA - pratiche Enel - pratiche GSE - All risk - Revolving. Anticipo: zero (...) Finanziamento: vedi modulo Fin - salvo approvazione banca/società finanziaria.*

Oggetto, regolamento e condizioni: (...) 6.500 kwh annui per la taglia Freedom, 7.900 kwh annui per la taglia Liberty e 7.200 kwh annui per la taglia Easybox. I valori riportati sono da intendersi con tolleranza negativa o positiva del 15%, compatibilmente con le situazioni climatiche dell'ultimo ventennio; per condizioni eccezionali si rimanda all'apposita assicurazione All Risks. La brochure Teknosol è parte integrante delle presenti condizioni generali (...) Per “Anticipo Zero” e “Costo Zero” si intende la tendenziale rifusione del valore economico del finanziamento contratto dal cliente, considerando il valore della detrazione fiscale del 50% sull'importo di acquisto e la valorizzazione dell'energia elettrica consumata e dell'energia elettrica immessa in rete; in particolare, il cliente si dovrà attenere al seguente “decalogo comportamentale”: 1) il Cliente dovrà auto-consumare tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico; 2) l'energia elettrica consumata durante le ore di funzionamento dell'impianto fotovoltaico, non verranno fatturate dal gestore; 3) l'energia elettrica consumata nelle ore in cui l'impianto fotovoltaico non produce, verranno fatturate dal gestore, quindi pagate in bolletta, ma verranno conguagliate e rimborsate dal GSE. Il concetto di “Anticipo Zero” è riferito inoltre al Programma Zeuro, per il quale Teknosol anticipa al cliente la produzione presunta del suo impianto fotovoltaico fino al primo conguaglio effettuato dal GSE per lo Scambio sul Posto (...) Teknosol si occuperà di seguire l'iter burocratico per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, di redigere la comunicazione di inizio lavori al comune di competenza, le domande per la

³ Doc. n. 147, allegati n. 8 e n. 9.

⁴ Messaggio diffuso attraverso il quotidiano L'Unione Sarda, numero del 26 marzo 2012 (doc. n. 125 e n. 149, allegato n. 14).

⁵ Messaggio diffuso attraverso il quotidiano La Nuova Sardegna, numeri del 19 luglio 2012 e dell'8 ottobre 2012 (doc. n. 147, allegati n. 12 e n. 13).

⁶ Cfr. tra gli altri, i documenti n. 65, 109, 110, 112 e 113.

connessione dell'impianto alla rete Enel, ivi compresi i pagamenti di tutti gli oneri che ne scaturiscono, nonché la conclusione con la richiesta di ottenere lo Scambio sul Posto al GSE.

Teknosol eseguirà direttamente e/o indirettamente i lavori di posa in opera dell'impianto, chiavi in mano tutto compreso (...) L'impianto sarà corredato da assicurazione All Risks (...)".

16. In alcuni casi sono stati utilizzati moduli contrattuali⁷ lievemente diversi ma il cui contenuto è comunque in linea con quanto su descritto.

17. Per quanto riguarda la polizza assicurativa, dalla documentazione acquisita risulta che essa copre "i danni materiali e diretti causati agli impianti fotovoltaici oggetto di finanziamento"⁸, mentre non prevede "indennizz[i]o in caso di perdita di profitto derivante da interruzione o diminuzione di produzione di energia", così come invece pubblicizzato nei messaggi⁹.

18. Con la comunicazione di avvio dell'istruttoria è stato richiesto alla società Teknosol di dimostrare, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, l'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale di cui trattasi, in particolare con riferimento alla circostanza che secondo le segnalazioni pervenute in Autorità nessuna delle promesse pubblicitarie sarebbe stata onorata dal Professionista.

Secondo i segnalanti, infatti, l'investimento prospettato, nei fatti, si sarebbe rivelato affatto conveniente, in quanto: i) la produzione effettiva di energia degli impianti realizzati è risultata di gran lunga inferiore a quella prospettata dalla società Teknosol; ii) non è stato possibile fruire, del tutto o in parte, delle agevolazioni pubbliche garantite dal Professionista; iii) non è stato possibile fruire di nessuna delle forme di garanzia prospettate nella comunicazione commerciale.

19. Il professionista è stato invitato, pertanto, a produrre idonea documentazione volta a dimostrare, in relazione a ciascuno dei clienti acquisiti a partire dal 2010:

- a) l'espletamento degli adempimenti necessari per ottenere le agevolazioni previste dalla normativa riguardante gli impianti fotovoltaici;
- b) l'esito positivo dell'espletamento di tali adempimenti;
- c) la realizzazione di impianti in grado di produrre la prevista quantità di energia elettrica o l'applicazione delle forme di garanzia e di assistenza prospettate nella comunicazione commerciale pre-vendita;
- d) la consegna agli acquirenti della prevista polizza assicurativa.

20. Il professionista non ha dato alcun riscontro a tale attribuzione dell'onere della prova, né ha in alcun modo partecipato al procedimento.

3) Le argomentazioni di Adiconsum Sardegna

21. Adiconsum Sardegna, in qualità di segnalante, ha sostenuto, con memoria pervenuta in data 9 gennaio 2014, che: i) la produzione energetica degli impianti fotovoltaici realizzati dal Professionista è stata inferiore a quella prospettata dalla società; ii) gli acquirenti degli impianti non hanno avuto accesso, del tutto o in parte, alle agevolazioni pubbliche che la società stessa garantiva di far conseguire.

⁷ Doc. n. 108, 111 e 124.

⁸ Doc. n. 147.

⁹ Doc. n. 147, allegato 10.

Sempre secondo Adiconsum Sardegna, l'investimento degli acquirenti di impianti fotovoltaici Teknosol, lungi dal ripagarsi in 12,5 anni come affermato nella comunicazione commerciale del Professionista, è stata e continuerà ad essere fonte di perdite economiche anche dopo il decorso di eventuali trenta anni di produzione.

22. L'associazione di consumatori ha inoltre sostenuto che la comunicazione commerciale del Professionista, indicando i kilowattora di un'ipotetica produzione energetica anziché i kilowatt di potenza che sono invece indicati normalmente nel mercato di riferimento, ha impedito ai consumatori una comparazione dell'offerta della società stessa con altre offerte presenti nel mercato, offerte aventi un prezzo, per kilowatt di potenza installata, nettamente inferiore a quello praticato dalla società Teknosol.

IV. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale ed i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi, tra l'altro, a mezzo stampa, in data 20 gennaio 2014 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

24. Con parere pervenuto in data 21 febbraio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale di cui trattasi è scorretta, in violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo.

25. In particolare, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha considerato che le affermazioni pubblicitarie secondo cui il consumatore avrebbe potuto acquistare un impianto fotovoltaico a costo zero sono risultate contrarie a quanto successivamente riscontrato e che la società non ha adempiuto all'onere probatorio attribuito ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice del Consumo. La comunicazione finalizzata a promuovere l'offerta di cui trattasi risulta pertanto contraria alla diligenza professionale ed ingannevole in merito alle caratteristiche del prodotto ed ai vantaggi economici derivanti dall'acquisto dello stesso.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

26. La pratica commerciale oggetto del presente provvedimento concerne la presentazione delle caratteristiche dell'offerta di impianti fotovoltaici da parte della società Teknosol e dei relativi vantaggi economici conseguibili dagli acquirenti degli impianti proposti. La comunicazione commerciale del professionista al riguardo indica l'assenza di costi per gli acquirenti, assenza di costi che sarebbe assicurata dalla produzione energetica ottenibile con gli impianti, dalle agevolazioni pubbliche relative agli impianti fotovoltaici stessi e da particolari garanzie previste dall'offerta del professionista.

27. Con specifico riferimento all'assenza di costi necessari all'investimento proposto i messaggi del professionista pubblicizzano il "costo zero" con affermazioni quali: *"Il tuo impianto fotovoltaico GRATIS! Quando il COSTO ZERO diventa GRATIS"*; *"Il primo impianto fotovoltaico al mondo che si ripaga da solo!!"*; *"Il tuo impianto fotovoltaico a costo zero, senza anticipare un solo euro"*; *"La produzione di energia e il guadagno sono garantiti, anche in inverno! I love Teknosol, quando il costo zero diventa gratis"*. E' evidente che le affermazioni citate sono dirette a rassicurare gli eventuali consumatori interessati in merito alla circostanza che l'offerta è accessibile senza dover farsi carico di particolari esborsi finanziari.

28. Sul punto si consideri che l'assenza di costi viene diffusamente motivata nelle *brochure* diffuse dal professionista, con affermazioni quali: *"La formula Welcome Energy di Teknosol sfrutta e accomuna la detrazione fiscale del 50%, prevista dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia e i vantaggi dello storico scambio sul posto con la relativa valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico (...) ASSICURAZIONE ALL RISKS: Copertura assicurativa ad hoc: è sempre compresa la speciale polizza All-risks danni che opera per l'intera durata del finanziamento a protezione del sistema fotovoltaico, offrendo un indennizzo in caso di perdita di profitto derivante da interruzione o diminuzione di energia e la garanzia responsabilità civile legata all'impianto. PROGRAMMA ZEURO, ANTICIPO ZERO: Tutte le soluzioni Teknosol sono ad anticipo zero (...) PROGRAMMA REVOLVING POWERS: Tutte le soluzioni Teknosol sono a PRODUZIONE DICHIARATA E GARANTITA, a tal proposito la società offre al cliente la possibilità di confrontarsi e di valutare la produzione dell'impianto. Qualora questa fosse inferiore a quella dichiarata, Teknosol provvederà a compensare mediante interventi economici e strumentali le prestazioni dell'impianto stesso (...)"*. Le indicate affermazioni vengono supportate da una serie di prospetti inseriti nelle *brochure* che danno conto di un presunto consumo annuo del cliente, delle agevolazioni pubbliche ottenibili a fronte dell'acquisto dell'impianto e della stima dei guadagni conseguibili nel tempo, che consentono di annullare le rate del finanziamento necessario all'acquisto e all'installazione dell'impianto.

29. Anche i moduli contrattuali utilizzati dal professionista assicurano il consumatore circa l'assenza di costi necessari all'investimento e circa i vantaggi conseguibili con lo stesso. Sul punto si rileva che i moduli contrattuali riportano tra l'altro: *"Teknosol anticipa al cliente la produzione presunta del suo impianto fotovoltaico fino al primo conguaglio effettuato dal GSE per lo Scambio sul Posto (...) Teknosol si occuperà di seguire l'iter burocratico per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, di redigere la comunicazione di inizio lavori al comune di competenza, le domande per la connessione dell'impianto alla rete Enel, ivi compresi i pagamenti di tutti gli oneri che ne scaturiscono, nonché la conclusione con la richiesta di ottenere lo Scambio sul Posto al GSE"*.

30. Secondo la sopra menzionata comunicazione commerciale diffusa in fase di pre-vendita dal professionista, il guadagno netto per il consumatore che avesse aderito all'offerta sarebbe derivato - pur in presenza di un eventuale esborso rateale per il pagamento del prezzo - dalla produzione di energia elettrica e dalle agevolazioni pubbliche previste per gli impianti fotovoltaici.

Ancora, le comunicazioni commerciali diffuse dal professionista lasciano intendere che la società avrebbe curato tutte le pratiche burocratiche ed anticipato le eventuali spese. A ciò si aggiunga che la garanzia del vantaggio economico per il consumatore sarebbe stata assicurata anche dal *"Programma Revolving Powers"* (*"produzione dichiarata e garantita"*) e dalla polizza assicurativa inclusa nel pacchetto offerto. Infine, l'acquirente avrebbe potuto usufruire di forme di assistenza legale predisposte dal professionista.

31. Dalla documentazione acquisita agli atti e da quanto affermato dai vari segnalanti, in realtà, l'investimento non solo non si è rivelato conveniente, in ragione di una produzione effettiva di energia inferiore a quella prospettata dalla società Teknosol, ma ha anche risentito, in alcuni casi, della assoluta, o comunque non sufficiente, fruizione delle promesse agevolazioni pubbliche il cui conseguimento era stato garantito dalla società, sia per ciò che concerne l'istruzione della partica

diretta all'ottenimento dell'agevolazione stessa che per ciò che concerne gli importi realmente ottenibili.

32. Per ciò che riguarda, inoltre, le forme di garanzia prospettate nei messaggi, il professionista non avrebbe né consegnato agli acquirenti alcuna polizza assicurativa del tipo prospettato nei messaggi pubblicitari né avrebbe dato esecuzione alle forme di garanzia dell'investimento promesse.

33. Sul punto, dalla documentazione acquisita agli atti è emerso che la polizza assicurativa, in realtà, è una polizza che copre esclusivamente *"i danni materiali e diretti causati agli impianti fotovoltaici oggetto di finanziamento"* e che si tratta di una polizza a garanzia essenzialmente della società che concede il finanziamento richiesto dall'acquirente dell'impianto, senza alcuna copertura per l'acquirente stesso in merito a possibili *"indennizz[i]o in caso di perdita di profitto derivante da interruzione o diminuzione di produzione di energia"*, così come invece pubblicizzato nei messaggi.

34. Agli atti è stata acquisita documentazione¹⁰ depositata dai segnalanti e dall'Adiconsum Sardegna che risulta idonea a dimostrare la pressoché assoluta impossibilità per i consumatori acquirenti di conseguire il ritorno dell'investimento effettuato con l'installazione degli impianti fotovoltaici proposti e, pertanto, l'ingannevolezza sostanziale di tutte le affermazioni pubblicitarie utilizzate dalla società Teknosol nelle proprie comunicazioni commerciali.

35. Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione in ordine alla scorrettezza della pratica oggetto del procedimento *de quo* risulta comunque risolutivo il mancato riscontro del professionista alla comunicazione di attribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, con la quale è stato chiesto alla società di dimostrare, per ciascuno dei clienti acquisiti a partire dal 2010:

- a) l'espletamento degli adempimenti necessari per ottenere le agevolazioni previste dalla normativa riguardante gli impianti fotovoltaici;
- b) l'esito positivo dell'espletamento di tali adempimenti;
- c) la realizzazione di impianti in grado di produrre la prevista quantità di energia elettrica pubblicizzata o l'applicazione delle forme di garanzia e di assistenza prospettate nella comunicazione commerciale pre-vendita;
- d) la consegna agli acquirenti della pubblicizzata polizza assicurativa.

36. La pratica commerciale della società Teknosol deve ritenersi, pertanto, scorretta e i messaggi pubblicitari ingannevoli, in violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, lettere *b)* e *d)*, del Codice del Consumo, per la diffusione di informazioni non veritiere in merito alle caratteristiche dell'offerta di impianti fotovoltaici e ai vantaggi economici conseguibili per gli acquirenti degli stessi, e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento dei destinatari in relazione ad un investimento quale quello proposto, l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico, che per sua natura comporta un impegno di notevole entità economica.

37. La condotta del Professionista va ritenuta, inoltre, non rispondente alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo,

¹⁰ Cfr., in particolare, la memoria presentata da Adiconsum Sardegna in data 9 gennaio 2014 ed i relativi allegati (doc. n. 147).

considerato che la comunicazione commerciale relativa all'offerta di impianti fotovoltaici è articolata in una molteplicità di affermazioni risultate non corrette.

38. Per quanto precede, la pratica commerciale deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, lettere *b)* e *d)*, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni non veritiere in merito alle caratteristiche dell'offerta di impianti fotovoltaici e ai vantaggi economici per gli acquirenti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione a tale offerta.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

39. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinqüesdecies* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

40. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

41. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame: *i)* della dimensione economica della società Teknosol, che nel 2011 (ultimo anno per il quale è disponibile il bilancio) ha realizzato ricavi per circa 3,84 milioni di euro; *ii)* dell'entità del potenziale pregiudizio economico per i consumatori, tenuto conto che vi sono agli atti un centinaio di segnalazioni, in relazione ai costi ed alla tipologia del prodotto proposto.

Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata realizzata almeno a partire dal mese di luglio 2010 e fino al mese di dicembre 2012.

Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Teknosol nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni non veritiere in merito alle caratteristiche dell'offerta di impianti fotovoltaici ed ai vantaggi economici conseguibili dagli acquirenti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione a tale offerta;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Teknosol Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Teknosol Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
